

**ADATTAMENTO DELLA CIRCOLARE PREFETTIZIA N° 82/2022 –
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 2024 (rif. Circolare n.
39/2024/Area II/S.E. del 14/05/2024**

[...] Le SS.LL. sono, perciò, invitate ad avviare, nelle forme ritenute più opportune, ogni iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei candidati e dei rappresentanti delle forze politiche che partecipano alla competizione elettorale di *sabato 8 e domenica 9 giugno* prossimo sull'esigenza che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la campagna elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

A tale riguardo [...] in questa Prefettura [...] si è svolto un incontro nel corso del quale sono state promosse intese per l'ulteriore regolamentazione delle modalità di svolgimento della campagna elettorale in tutte le sue forme, ivi comprese le manifestazioni di propaganda con pubblici comizi.

L'accordo sottoscritto, contenente gli esiti di detto incontro, allegato alla presente, è altresì consultabile sul sito internet della Prefettura all'indirizzo www.prefettura.it/reggiocalabria (“[circolare n° 82/2022](#)”).

Per la uniforme applicazione, si invitano le SS.LL. ad avvalersi delle disposizioni contenute nel predetto protocollo d'intesa.

Riguardo, infine, l'adozione delle misure necessarie al mantenimento dell'ordine pubblico, si raccomanda di voler disporre ogni opportuna misura acchè sia garantita il pieno esercizio delle libertà costituzionali e l'ordinato svolgimento delle pubbliche manifestazioni e dei comizi, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in armonia con gli indirizzi forniti per il governo e la gestione dell'ordine pubblico in relazione al perdurare della minaccia terroristica.

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI *SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024*

...Affinché la competizione elettorale si svolga con assoluto rispetto delle norme intese a garantire la piena libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda elettorale consentite, sarà necessario richiamare l'attenzione dei candidati che partecipano alle elezioni dell'*8 e 9 giugno* prossimo sull'esigenza che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto di tutte le regole che disciplinano la campagna elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Normativa di riferimento

Preliminarmente si richiamano le norme relative alla disciplina della propaganda elettorale:

- ✓ Legge 4 aprile 1956, n. 212 - "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
- ✓ L. 24 aprile 1975, n. 130 - "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati, nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";
- ✓ Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, riguardante il divieto anche per le emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni;
- ✓ L. 10 dicembre 1993, n. 515 recante la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
- ✓ L. 28 febbraio 2000, n. 28, che detta norme in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica;

- ✓ Delibera n. 299 /22/CONS del 3 agosto 2022 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022";
- ✓ Provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 4 agosto 2022).

Norme generali di autoregolamentazione

1) Garanzia di uniforme applicazione della norma

Il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale dovrà essere garantito a tutti i partecipanti alla competizione.

Si rammenta che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino **alle ore 24.00 di venerdì 7 giugno 2024**, pertanto il divieto di cui all'art. 9 della legge 212/ 1956 decorre dalle ore **00:01 di sabato 8 giugno 2024**.

2) Comizi elettorali

I comizi potranno essere tenuti nelle piazze principali di ciascun Comune che saranno individuate dai Sindaci e dai Commissari (vedasi Regolamento Approvato con delibera Commissione Straordinaria n. 48 del 17.04.2019).

[...] I Sindaci e i Commissari medesimi, su concorde richiesta dei candidati delle liste

I comizi potranno svolgersi ogni giorno con inizio non prima delle ore 9:00 e cesseranno la sera non dopo le ore 23:30. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni, i comizi potranno terminare alle ore 24:00.

La durata massima dei comizi, per il caso che subito dopo debba esserne tenuto altro, è stabilita in un'ora, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e dai rappresentanti nazionali di partito per i quali la durata del comizio potrà essere prolungata fino ad una ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati e con esclusione dell'ultimo giorno utile della campagna elettorale (*venerdì 7 giugno 2024*).

Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo dovrà intercorrere un intervallo di almeno venti minuti; nell'ultima settimana della campagna elettorale tale intervallo sarà ridotto a quindici minuti.

Nel caso che un comizio non possa aver luogo per motivi di forza maggiore o per altro impedimento all'ora preventivamente stabilita, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine tutti i comizi fissati per il medesimo giorno oppure, iniziando qualche tempo dopo il previsto, si concluda entro l'ora già fissata in precedenza; ciò ad evitare che tutti i comizi subiscano spostamenti di orario.

E' vietato tenere comizi in località prossime a scuole, convitti, convivenze, caserme, ospedali e luoghi di cura.

L'uso delle piazze sarà richiesto al Comune dalle ore 9:00 alle ore 13:00 non prima del quinto giorno precedente quello dei comizi stessi.

Il Comune dovrà provvedere all'immediata protocollazione delle richieste, nell'ordine di presentazione delle stesse, provvedendo ad annotare anche l'ora di presentazione.

Ai fini dell'assegnazione delle località destinate ai comizi varranno le priorità di tempo risultanti dalle succitate annotazioni.

Qualora non sia possibile stabilire l'ordine di presentazione, perché effettuata nello stesso giorno e nella stessa ora, si procederà al sorteggio in presenza dei rappresentanti delle

forze politiche che hanno fatto richiesta.

Allo scopo di evitare lamentele ed equivoci, i vari rappresentanti delle liste partecipanti alla competizione elettorale potranno presentarsi all'ufficio comunale con l'avviso scritto di comizio, in duplice copia, una delle quali sarà restituita vistata e datata, dopo aver apportato eventuali variazioni in dipendenza di altri comizi preavvisati.

Perché possano disporsi per tempo i servizi di O.P., i Sindaci e i Commissari daranno tempestiva comunicazione delle avvenute concessioni concernenti l'uso di piazze o spazi pubblici per lo svolgimento dei comizi, con l'indicazione dell'ora e della località di ciascuno di essi per il Comune Capoluogo alla Questura e, per gli altri Comuni, alle Autorità di Polizia competenti (Commissariato di P.S. o Comando Stazione dei Carabinieri) che, a loro volta, informeranno la Questura.

I predetti Organi di Polizia provvederanno a disporre i servizi di sicurezza e di Ordine Pubblico e adotteranno tutti i provvedimenti di competenza in caso di preesistenti o sopravvenute turbative.

Per i comizi cui partecipino esponenti politici di rilievo nazionale si concorda di dare la precedenza ai medesimi, modificando di conseguenza il calendario di svolgimento dei comizi stessi.

Per i comizi che si terranno negli ultimi tre giorni utili della campagna elettorale, e cioè **mercoledì 5 giugno, giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno 2024**, si conviene che le richieste dei comizi stessi vadano presentate al Comune entro le ore 11,00 del giorno di martedì 4 giugno 2024; l'ordine di svolgimento dei comizi, previo avviso dei richiedenti, **verrà sorteggiato** presso la sede comunale alle ore 12,30 del medesimo giorno di martedì 4 giugno 2024, salvo diverso accordo tra i partiti.

Gli altoparlanti sul palco e nella piazza, annuncianti il comizio, potranno entrare in funzione 10 minuti prima dell'inizio di ciascun comizio.

A chiusura del comizio stesso non dovrà farsi uso degli altoparlanti per la diffusione di inni, al fine di consentire che sia annunciato il comizio che segue.

I giornali "parlati" soggiacciono alla stessa disciplina dei comizi.

Dovrà essere evitato il posizionamento di gazebo e di banchetti informativi nelle piazze in cui è previsto lo svolgimento di comizi di diverso orientamento politico e per tutta la durata del comizio stesso.

[...]

3) Locali al chiuso

In caso di comizi tenuti in locali al chiuso, il gestore dovrà dare avviso della concessione del locale almeno un giorno prima all'Autorità di Polizia competente.

Sarà cura del gestore del locale garantire l'osservanza delle disposizioni precauzionali vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.

4) Contraddittorio

Non è ammesso il contraddittorio durante lo svolgimento dei comizi tenuti all'aperto.

Per l'eventualità di dibattito fra oratori di diversi partiti, questi ultimi dovranno stabilire i limiti, le modalità, tempo e luogo; qualora il dibattito si svolga in locale chiuso dovrà essere dato preventivo avviso scritto all'Autorità di Polizia competente.

5) Uso degli altoparlanti

L'uso degli altoparlanti rimane disciplinato dalle disposizioni della legge 130/1975 e successive modificazioni. Il volume degli altoparlanti dovrà essere contenuto in giusti limiti, tenendo presente che l'uso di essi ha lo scopo di amplificare la voce degli oratori.

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora, ai sensi dell'art. 7 della legge 130 / 1975, quando ha luogo su mezzi mobili in movimento, è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e soltanto dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ed è subordinato - ai sensi dell'art. 49 del D.P.R.

16.09.1996, n. 610 - alla preventiva autorizzazione del Sindaco o dei Commissari Straordinari o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

E' vietato l'uso degli altoparlanti nei pressi degli ospedali e dei luoghi di cura.

E' vietato il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo di comizi elettorali in prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altri comizi elettorali.

6) **Manifestazioni Culturali o di Spettacolo**

Si rammenta che i festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante la campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

7) **Propaganda figurativa a carattere fisso e mobile**

L'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della Legge n. 130 / 1975 prescrive il divieto di ogni forma di **propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso** in luogo pubblico ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Il medesimo art. 6 della citata legge n. 212 / 1956 vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; al contrario deve ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Si ribadisce che possono essere utilizzati **pannelli pubblicitari mobili - cosiddette "Vele" - solo se in movimento**; nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche o private esposte al pubblico incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.

Le postazioni fisse (cosiddetti **gazebo**), ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che le bandiere dei partiti **non** possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso **quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

8) **Propaganda elettorale a mezzo manifesti**

La propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle norme di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 e dalle relative istruzioni ministeriali nonché di quelle emanate da questa Prefettura.

L'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste.

E', pertanto, vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui balconi, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

I Sindaci e i Commissari assicureranno la scrupolosa osservanza delle norme in materia di propaganda elettorale, impedendo tra l'altro, con mirate azioni preventive, affissioni disposte fuori degli appositi spazi o scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 515/ 1993 e successive modifiche ed

integrazioni).

Sono vietate, nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Tale divieto non riguarda la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del committente responsabile.

Per la violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati vengono applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative.

9) Cortei

Dovranno essere evitati, durante il periodo della campagna elettorale (cioè fino alle ore 24:00 di venerdì 7 giugno 2024), nonché nel giorno precedente e nel giorno della votazione, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere; eventuali cortei devono essere, come di norma, segnalati all'Autorità di Polizia competente.

10) Divieto del lancio o del getto di volantini

L'art. 6 della legge 212/ 1956 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, *dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.*

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Non si dovranno distribuire volantini od altro durante i comizi di altri partiti.

11) Propaganda radio-televisiva

La propaganda elettorale radiotelevisiva ed a mezzo stampa sarà svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Si richiama l'attenzione riguardo alla vigilanza e alle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni, che stabiliscono che ciascun soggetto politico interessato può denunciare entro 10 giorni dal fatto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore, la violazione delle norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica.

Il predetto Comando provinciale della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

12) Altri divieti

Ai sensi della legge n. 28/2000 è vietato nei quindici giorni antecedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto di rendere pubblici o diffondere, comunque, i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto.

E' vietata ogni forma di propaganda nei giorni della votazione nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Di quanto innanzi si è redatto il presente documento.

I rappresentanti dei partiti politici renderanno edotte le proprie sezioni comunali nonché le organizzazioni affiancatrici degli impegni sopra specificati assunti nella odierna riunione per la loro scrupolosa osservanza.

La Prefettura comunicherà ai Comuni le risultanze del presente accordo, affinché sia data la più ampia diffusione in sede locale ai soggetti interessati alla competizione elettorale con l'invito alla scrupolosa osservanza delle indicazioni in esso contenute.

* * *

Il presente accordo risulta essere, altresì, pubblicato sul sito internet della Prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

A cura dell'Ufficio elettorale comunale